

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4199/88 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1988**

che stabilisce, per il 1989, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, la Comunità, da un lato, e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, si sono consultati sui reciproci diritti di pesca per il 1989;

considerando che durante tali consultazioni, le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1989 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è necessario mettere in esecuzione i risultati delle consultazioni tra la Comunità e le isole Færøer per evitare un'interruzione delle reciproche relazioni di pesca al 31 dicembre 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che la attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca⁽⁵⁾, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi immatricolate nelle isole Færøer nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43°00' N, sono autorizzate fino al 31 dicembre 1989 per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità del presente regolamento.
2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate, fatta eccezione per lo Skagerrak, alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.
3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca, nelle zone di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.